Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 16 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 65-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1985, n. 76.

Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono gravati dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo;

d) il tabacco da fiuto;

e) il tabacco da masticare.

I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:

1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;

2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;

3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia è apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;

4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro né bocchino, è uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto è formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi è uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;

b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera *a*);

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere *a*) e *b*) e che possono essere fumati;

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.

Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.

Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.

Art. 3.

Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

1) di una fascia di tabacco naturale;

2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;

3) di una fascia di tabacco ricostituito.

Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 2.

In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere *d*) o *e*) del secondo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi di cui all'articolo 1 l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in una sola volta, con l'aliquota del 18 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

	%
a) sigarette	57
b) sigari e sigaretti naturali	24
c) sigari e sigaretti altri	48
d) tabacco da fumo	56
e) tabacco da masticare	27
f) tabacco da fiuto	27

Art. 6.

Sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 9, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.

L'importo così ottenuto è chiamato importo di base.

Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è costituita dalla somma di due elementi:

a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera *a)*, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 2 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e così via.

Art. 7.

Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 è calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.

Art. 8.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Art. 9.

Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.

Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.

Il decreto del Ministro delle finanze è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 (recante: *Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato*) è il seguente:

« L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1907):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 16 luglio 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 19 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, III, V, XI e XII.

Esaminato dalla VI commissione, il 10, 17, 23, 24 gennaio 1985 e approvato il 31 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1158):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 27 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1985.

Pagamento dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1984 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1985, potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

NOTA

Testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346:

E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

Con le stesse modalità il Ministro delle finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decerto del Ministro delle finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

(1395)

DECRETO 14 febbraio 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che i locali dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorizia sono stati chiusi su disposizione dell'intendente di finanza di Gorizia a causa della eccezionale rigidità delle condizioni climatiche, essendo l'impianto termico non utilizzabile per lavori di riparazione e che pertanto l'ufficio medesimo non ha potuto assicurare il normale funzionamento;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gorizia è accertato dalle ore 12,30 del giorno 11 gennaio a tutto il giorno 19 gennaio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1437)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1985.

Determinazione dell'unità di conto europea, per il periodo 31 dicembre 1984-30 dicembre 1985, ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che per l'anno 1985 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1984;

Vista la « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 292 del 3 novembre 1984 che ha pubblicato la determinazione dell'unità di conto europea al 31 ottobre 1984 in moneta nazionale dei vari Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1984 e fino al 30 dicembre 1985 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1.383,57.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(1461)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1985.

Determinazione della misura dell'indennità di mora e degli interessi di ritardato versamento di somme dovute alla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il quarto e il quinto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale del 1° febbraio 1985 sulle procedure di concessione, garanzia ed erogazione per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dei quali l'indennità di mora e gli interessi di ritardato versamento sono pari al tasso vigente per i mutui aumentato di una percentuale determinata periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 1981 con il quale è stato stabilito il tasso di concessione per i mutui nella misura del 10,50 per cento in ragione di un anno;

Visto che il tasso ufficiale di sconto è fissato nella misura del 15,50 per cento;

Visto che il consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 5 febbraio 1985, ha espresso avviso, ai sensi del succitato articolo, di stabilire le percentuali da aggiungere al tasso vigente per i mutui in sei punti per l'indennità di mora e cinque punti per gli interessi di ritardato versamento;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

L'indennità di mora da applicare ai tesorieri degli enti mutuatari in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti è fissata al 16,50 per cento.

Gli interessi in caso di ritardato versamento sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti sono fissati al 15,50 per cento in ragione d'anno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(1406)

DECRETO 14 marzo 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982 (quadriennali), 1° aprile 1983 (quadriennali), 1° ottobre 1983 (triennali e quinquennali), 1° aprile 1984 (quadriennali e settennali), 1° ottobre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1985 e scadenza 1° ottobre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° ottobre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 708081/66-AU-34 del 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 30 marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 713934/66-AU-48 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713935/66-AU-49 del 17 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1983, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 208023/66-AU-61 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1984, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1984, fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondere sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1985 e scadenza 1° ottobre 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,60% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;
al 7,60% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;
al 7,10% per i CCT triennali 1° ottobre 1983;
al 7,60% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;
al 7% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;
al 7,35% per i CCT settennali 1° aprile 1984;
al 7,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 7007 del 18 settembre 1982, n. 708081 del 23 marzo 1983, n. 713934 e n. 713935 del 17 settembre 1983, n. 208023 e n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387 del 20 settembre 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1985, è determinato nella misura:

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 6;

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° aprile 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 5;

del 7,10% per i CCT triennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,60% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, cedola n. 4;

del 7% per i CCT quadriennali 1° aprile 1984, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,35% per i CCT settennali 1° aprile 1984, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1984, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.403.800.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 228.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° ottobre 1982;

di L. 209.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1983;

di L. 177.500.000.000 per i CCT triennali 1° ottobre 1983;

di L. 668.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1983;

di L. 105.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° aprile 1984;

di L. 367.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

di L. 648.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

(1458)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 dicembre 1984.

Modifiche ed integrazioni del decreto ministeriale 14 maggio 1981 sulle modalità di utilizzazione e di gestione del fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: « Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico ».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: « Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico »;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 313;

Visto il decreto 14 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, con il quale sono state stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo istituito con la predetta legge n. 378 del 1980;

Considerata la opportunità di adeguare i massimali di spesa riconoscibile stabiliti con il predetto decreto 14 maggio 1981 e correlativamente di integrare le disposizioni in esso contenute;

Sentito il parere del comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare massimo della spesa riconoscibile ai fini della concessione di contributi in conto capitale stabilito in lire 70 milioni e in lire 100 milioni dell'art. 2, lettera *A*), del decreto 14 maggio 1981 viene rispettivamente elevato a lire 100 milioni ed a lire 150 milioni.

L'ammontare massimo della spesa riconoscibile ai fini della concessione di contributi in conto capitale stabilito in lire 35 milioni ed in lire 50 milioni dall'art. 3, lettera *A*), del decreto 14 maggio 1981 viene rispettivamente elevato a lire 50 milioni ed a lire 75 milioni.

Art. 2.

I finanziamenti a tasso agevolato sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, sono concessi nelle percentuali stabilite dall'art. 2, lettera *B*) e dall'art. 3, lettera *B*), del decreto 14 maggio 1981 per un periodo non superiore a cinque anni in riferimento ad una spesa o quota di spesa, accertata dalla S.A.C.C., non eccedente L. 200.000.000 per le sale cinematografiche appartenenti alla categoria del piccolo esercizio e di L. 300.000.000 per le sale cinematografiche appartenenti alla categoria del grande e medio esercizio.

Art. 3.

I proprietari o gli esercenti che intendano beneficiare del contributo e del finanziamento per quote diverse di uno stesso programma di lavori devono presentare istanze separate.

Non possono, tuttavia, essere concessi finanziamenti per la parte di spesa corrispondente al massimale già riconosciuto ai fini della concessione del contributo in conto capitale.

Art. 4.

Ai fini di quanto stabilito dai precedenti articoli sono considerate separatamente, su richiesta dell'interessato, le istanze finalizzate esclusivamente alla esecuzione di opere prescritte dai pubblici organi di controllo od autonomamente programmate dal proprietario od esercente della sala cinematografica, per l'adeguamento a norme legislative e regolamentari sulla sicurezza dei locali entrate in vigore dopo il 1° agosto 1984.

Nelle istanze deve farsi menzione della specifica norma in base alla quale si effettuano le opere di adeguamento; deve, altresì, accludersi copia delle prescrizioni eventualmente impartite dai pubblici organi di controllo.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi in conto capitale e l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato sono subordinati alla dichiarazione dei beneficiari di non aver ottenuto o richiesto per la stessa spesa contributi o agevolazioni creditizie in base ad altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

La liquidazione del contributo in conto capitale e il saldo del finanziamento a tasso agevolato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza alle norme di sicurezza vigenti all'atto del completamento dei lavori, e comunque all'atto della assegnazione del saldo del finanziamento.

La dichiarazione deve essere rilasciata:

per i macchinari, dai produttori od importatori e, per la parte concernente la installazione, da chi l'ha eseguita;

per i mobili e gli arredi dai produttori od importatori.

Agli stessi fini di cui al precedente comma, nella ipotesi di cui all'art. 4 del presente decreto il beneficiario del contributo o del finanziamento deve presentare un atto dei pubblici organi di controllo o la dichiarazione di un professionista iscritto negli albi professionali circa la rispondenza delle opere eseguite alle norme di sicurezza entrate in vigore dopo il 1° agosto 1984 alla cui ottemperanza è stata specificamente finalizzata la domanda di contributo o di finanziamento.

Art. 6.

I contributi in conto capitale ed i finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente decreto, sono concessi per opere da effettuare successivamente alla presentazione della domanda di contributo o di finanziamento.

Tuttavia possono essere accolte domande relative ad opere già effettuate purché trattasi di istanze già pervenute al Ministero del turismo e dello spettacolo e non esaminate dal comitato per il credito cinematografico, oppure di istanze che vengano presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre a quanto previsto dai predetti due commi del presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si intendono riferite alle istanze che verranno prese in esame dal comitato per il credito cinematografico a decorrere dal 1° agosto 1984.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 18 dicembre 1984

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1985
Registro n. 3 *Turismo, foglio n.* 28

(1436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 febbraio 1985.

Corrispondenza tra le abilitazioni speciali e gli insegnamenti compresi nelle vigenti classi di concorso.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di concorso, secondo la tabella di corrispondenza seguente:

Classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole speciali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972	Classi di concorso corrispondenti, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni
1) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	I) Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
2) Educazione tecnica I) Sottoclasse maschile II) Sottoclasse femminile	XXXIX) Educazione tecnica nella scuola media
3) Arte mineraria	IX) Arte mineraria
4) Arti dei metalli e dell'oreficeria	X) Arti dei metalli e dell'oreficeria
5) Arte della ceramica	V) Arte della ceramica
5-*bis*) Arte del vetro	IV) Arte del vetro
6) Arte della grafica pubblicitaria	VII) Arte della grafica pubblicitaria
6-*bis*) Arte della fotografia	VI) Arte della fotografia
6-*ter*) Arte della stampa	XIV) Arti della stampa
6-*quater*) Disegno e stile dei caratteri	XXXI) Disegno e stile dei caratteri
6-*quinquies*) Arti della grafica e dell'incisione	XI) Arti della grafica e della incisione
6-*sexies*) Arte del disegno animato	II) Arte del disegno animato
6-*septies*) Arti della rilegatura e del restauro del libro	XIII) Arte della rilegatura e del restauro del libro
7) Arti del tessuto	III) Arte del tessuto
7-*bis*) Arti della moda e del costume	XII) Arti della moda e del costume
8) Chimica	XV) Chimica
9) Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	XVI) Chimica agraria LXXXIII) Scienza dell'alimentazione
10) Chimica industriale	XV) Chimica XVII) Chimica industriale
11) Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	XVIII) Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche
12) Costruzioni navali e teoria della nave	XIX) Costruzioni navali e teoria della nave
13) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	XX) Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
14) Cultura ladina	XXI) Cultura ladina
15) Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	XXII) Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina

Classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole speciali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972	Classi di concorso corrispondenti, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni
16) Discipline e tecniche commerciali e aziendali	XXIII) Discipline e tecniche commerciali e aziendali
16-*a*) Discipline e tecniche turistiche e alberghiere	XCVII) Tecniche turistiche e alberghiere
17) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	XXIV) Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
17-*bis*) Arte della scenotecnica	VIII) Arte della scenotecnica
18) Discipline giuridiche ed economiche	XXV) Discipline giuridiche ed economiche
19) Discipline pittoriche	XXVI) Discipline pittoriche
20) Discipline plastiche	XXVII) Discipline plastiche
21) Disegno	XXXII) Disegno e storia dell'arte
22) Disegno tecnico	XXVIII) Disegno tecnico
22-*a*) Disegno tecnico e artistico	XXIX) Disegno tecnico e artistico
23) Economia delle comunità	XXXIII) Economia delle comunità
24) Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	LXI) Linguaggio per la cinematografia e televisione
25) Educazione artistica	XXXIV) Educazione artistica
26) Educazione fisica	XXXV) Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione di secondo grado
26-*bis*) Educazione fisica nella scuola media	XXXVI) Educazione fisica nella scuola media
27) Educazione musicale	XXXVII) Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado XXXVIII) Educazione musicale nella scuola media
28) Elettronica	XL) Elettronica
29) Elettrotecnica	XLI) Elettrotecnica
29-*a*) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	LII) Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
30) Geografia	XLVI) Geografia
31) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	XLVII) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia LI) Igiene mentale e psichiatria infantile
31-*a*) Tecnologia odontotecnica	XXX) Disegno e modellazione odontotecnica XLVIII) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio CVII) Tecnologia odontotecnica
31-*b*) Tecnologia radiologica	XLIX) Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica CIX) Tecnologia radiologica
32) Informatica	LIII) Informatica gestionale LIV) Informatica industriale
33) Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	LV) Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
33-*bis*) Italiano negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	LVIII) Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena LVI) Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca LIX) Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca

Classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole speciali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972	Classi di concorso corrispondenti, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni
34) Lingua e letteratura straniera	LXII) Lingua e civiltà straniere
35) Lingua straniera	LX) Lingua straniera
36) Matematica applicata	LXIV) Matematica applicata
37) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	LXXXV) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
38) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	LXVI) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
38-*a*) Latina	LXIX) Materie letterarie e latino nei licei e istituti magistrali
38-*b*) Greco	LXXII) Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
39) Materie letterarie nella scuola media	LVII) Italiano storia ed educazione civica, geografia nella scuola media
40) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	LXVII) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena LXVIII) Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine
40-*a*) Latino	LXX) Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua di insegnamento slovena LXXI) Materie letterarie latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine
40-*b*) Greco	LXXIII) Materie letterarie latino e greco nel liceo classico con lingua di insegnamento slovena LXXIV) Materie letterarie latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine
41) Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	LXXXVIII) Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena CXII) Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano CXIII) Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesco delle località ladine
42) Meccanica, macchine e disegno	LXXV) Meccanica, macchine e disegno
42-*a*) Impianti industriali e disegno	CV) Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno
42-*b*) Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	LXXVI) Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno
42-*c*) Impianti metallurgici e disegno	CVI) Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno
42-*d*) Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno	CIV) Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno
42-*e*) Impianti di concerie	XVII) Chimica industriale
43) Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	LXXVII) Merceologia grafica, tecnologia impianti grafici e disegno
44) Mineralogia e geologia	LXXVIII) Mineralogia e geologia
45) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	LXXIX) Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
46) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	LXXX) Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
47) Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali	LXXXI) Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali

Classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole speciali di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972	Classi di concorso corrispondenti, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive modificazioni
49) Psicologia sociale e pubbliche relazioni	LXXXII) Psicologia sociale e pubbliche relazioni
49-*bis*) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	LXXXIV) Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale CXIV) Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni
50) Scienze fisiche	XLIV) Fisica
50-*a*) Matematica	LXIII) Matematica LXIV) Matematica applicata LXV) Matematica e fisica
50-*b*) Impianti nucleari e tecnologie relative	XXXXV) Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative
51) Scienze matematiche	LXIII) Matematica
51-*a*) Fisica	LXIV) Matematica applicata LXV) Matematica e fisica
52) Scienze naturali, chimica e geografia	LXXXVI) Scienze naturali chimica e geografia LXXXVII) Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia
53) Scienze umane	XXXXII) Filosofia e scienza dell'educazione
53-*a*) Storia	XXXXIII) Filosofia, scienza dell'educazione e storia
54) Stenografia	LXXXIX) Stenografia
55) Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	XC) Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena XCI) Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesco delle località ladine
56) Storia dell'arte	XCII) Storia dell'arte
57) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	XCIII) Tecnica della registrazione del suono XCIV) Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva XCV) Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva XCVI) Tecnica fotografica
58) Tecnologia fotografica e cinematografica	C) Tecnologia fotografica e cinematografica
59) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	CI) Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
60) Tecnologia meccanica	CII) Tecnologia meccanica
60-*a*) Tecnologia meccanica dell'orologeria	CIII) Tecnologia meccanica dell'orologeria
61) Tecnologia tessile	CX) Tecnologia tessile e maglieria
62) Tecnologia delle arti applicate	IC) Tecnologia delle arti applicate
62-*bis*) Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico	IIC) Tecnologia ceramica
62-*ter*) Tecnologia per le arti grafiche	CVIII) Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
63) Topografia e disegno topografico	CXIV) Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni
64) Zootecnica	CXVI) Zootecnica e scienza della produzione animale

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

(1368)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio fra cooperative edilizie « Aurora romana », società cooperativa a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 208/84 del 2-3 marzo 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza del consorzio fra cooperative edilizie « Aurora romana », società cooperativa a r.l., con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Il consorzio fra cooperative edilizie « Aurora romana », società cooperativa a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Bellini in data 7 novembre 1962, è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Stefano Mancini, residente in Roma, via Quirino Roscioni n. 30, nato a Montopoli Sabina (Rieti) il 6 novembre 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1348)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 1985.

Disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale dei regolamenti (CEE) n. 1207/84 del Consiglio e n. 2710/84 della commissione che prevedono la distribuzione, da parte degli Stati membri, di un contributo per sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 26 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, e successive modificazioni, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984 che stabilisce le disposizioni intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte durante le campagne lattiere 1984-85 e 1985-86, modificato dal regolamento (CEE) n. 3177/84;

Visto il regolamento (CEE) n. 2710/84 della commissione del 26 settembre 1984 che stabilisce le modalità per la distribuzione da parte degli Stati membri degli importi fissati dal succitato regolamento (CEE) numero 1207/84 per i piccoli produttori di latte;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, contenente modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della commissione, relativi alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e in particolare l'art. 3;

Considerato che occorre emanare le disposizioni per l'attuazione nel territorio nazionale delle citate disposizioni comunitarie intese a sostenere i redditi dei piccoli produttori di latte;

Considerato che la quantità media di latte consegnata dai produttori italiani nell'anno 1983 è inferiore a 60.000 kg di latte l'anno;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1207/84 l'aiuto può essere concesso solo ai produttori le cui consegne sono state inferiori alla suddetta quantità e che si ritiene opportuno, avvalendosi della facoltà concessa al paragrafo 5 del suddetto art. 2, di convertire in numero di vacche le quantità di latte;

Ritenuto, altresì, di avvalersi delle facoltà concesse all'art. 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1207/84 limitando l'erogazione del contributo comunitario a quei produttori assoggettati al pagamento del prelievo di corresponsabilità e che possiedono almeno tre vacche da latte;

Vista la decisione della commissione con la quale sono state approvate le disposizioni da adottare nel territorio nazionale per la ripartizione, tra i piccoli produttori di latte, dell'importo di cui al succitato regolamento (CEE) n. 1207/84;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dei regolamenti comunitari citati in premessa e del presente decreto possono beneficiare del contributo comunitario i piccoli produttori la cui azienda sia ubicata nel territorio nazionale, i quali possiedano dal 1° aprile 1984 almeno tre e non più di diciassette vacche da latte e siano sottoposti agli obblighi previsti dal decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426.

Art. 2.

All'erogazione del contributo comunitario ai produttori, di cui al precedente art. 1, provvederà l'A.I.M.A. ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, fissando con proprio decreto le modalità e i termini di presentazione delle domande ed ogni altro adempimento di spettanza dei richiedenti.

Per usufruire del contributo comunitario i richiedenti dovranno allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dalle imprese alle quali consegnano il latte, da cui risulti che il latte da loro prodotto e consegnato è stato assoggettato dal 1° aprile 1984 al prelievo di corresponsabilità ai sensi del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge il 1° agosto 1978.

L'attestazione di cui al precedente comma può essere sostituito da documentazione commerciale idonea a dimostrare che il latte prodotto e consegnato dal richiedente è stato assoggettato al prelievo.

Le domande potranno essere presentate dai produttori individualmente o tramite associazioni di produttori riconosciute.

Art. 3.

L'importo di 13,4 milioni di ECU assegnato allo Stato italiano dal regolamento (CEE) n. 1207/84 sarà ripartito dall'A.I.M.A. tra gli aventi diritto sulla base delle domande regolarmente presentate entro i termini prescritti.

L'A.I.M.A. provvederà a suddividere l'intero ammontare del contributo per il numero delle vacche per le quali risulti accertato il diritto al beneficio, portando a conoscenza degli interessati l'importo unitario del contributo mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(1369)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1984, n. **1116.**

Modificazione allo statuto della fondazione « U. Bonino e M. Sofia Pulejo », in Messina.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvata la modificazione all'art. 7 dello statuto della fondazione « U. Bonino e M. Sofia Pulejo », in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1985
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 45

DECRETO 9 aprile 1984, n. **1117.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Genova.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato al dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1118.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Palermo.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1119.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla clinica neurologica (per le esigenze della terza cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 375

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1120.**

Assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Messina come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oncologia . . . . posti 4

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di igiene . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO 7 giugno 1984, n. **1121.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 377

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo addizionale all'accordo europeo per lo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana del 15 dicembre 1958, del protocollo addizionale all'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni del 14 maggio 1962 e del protocollo addizionale all'accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, a titolo di prestito gratuito ed a fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato ad istituti sanitari del 28 aprile 1960, adottati a Strasburgo il 29 settembre 1982.

Il 16 gennaio 1984, a Strasburgo, presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, sono stati depositati gli strumenti di accettazione dei protocolli sottoindicati, adottati a Strasburgo il 29 settembre 1982:

protocollo addizionale all'accordo europeo per lo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana del 15 dicembre 1958 (in vigore per l'Italia dal 1° settembre 1961, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 dell'8 settembre 1961);

protocollo addizionale all'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni del 14 maggio 1962 (in vigore per l'Italia dal 24 aprile 1966, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 30 luglio 1968);

protocollo addizionale all'accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, a titolo di prestito gratuito ed ai fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato ad istituti sanitari del 28 aprile 1960 (in vigore per l'Italia dal 15 agosto 1963, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 19 giugno 1963).

In conformità all'art. 2, i suddetti tre protocolli sono entrati in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 1985, ed in pari data per l'Italia (non si è resa necessaria l'emanazione di alcun provvedimento legislativo di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione sul piano interno).

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF À L'ÉCHANGE DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES D'ORIGINE HUMAINE.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord européen du 15 décembre 1958 relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (ci-après dénomme « l'Accord »),

Vu les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord aux termes duquel « Les Parties Contractantes prendront toutes mesures necessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les substances thérapeutiques mise à leur disposition par les autres Parties »;

Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée;

Considérant dès lors que pour les besoins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Article 2

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de L'Europe.

2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique.

Article 3

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l'article 2.

Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD EUROPÉEN RELATIF À L'ÉCHANGE DES RÉACTIFS POUR LA DÉTERMINATION DES GROUPES SANGUINS.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord européen du 14 mai 1982 relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (ci-après dénommé « l'Accord »),

Vu les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord aux termes duquel « Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermination des groupes sanguins mis à leur disposition par les autres Parties »;

Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée;

Considérant dés lors que pour les besoins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Article 2

1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Néanmois, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique.

Article 3

Dès la date de son entrée en vigueur, le present Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhére a l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l'article 2.

Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront deposes en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adherer à l'Accord et à la Communauté Economique Europeenne.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À L'ACCORD POUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE EN FRANCHISE DE DOUANE, À TITRE DE PRÊT GRATUIT ET À DES FINS DIAGNOSTIQUES OU THERAPEUTIQUES, DE MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL ET DE LABORATOIRE DESTINÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES.

Les Etas membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord du 28 avril 1960 pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci-après dénommé « l'Accord »),

Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l'Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous certaines conditions, d'une régime d'importation temporaire en franchise de douane;

Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Europeenne, l'octroi d'une telle franchise doit tenir compte notamment de l'existence due tarif douanier commun établi par ces Etats et que toute dérogation à ce tarif douanier commun releve de la compétence de la Communauté Economique Europeenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée;

Considérant dès lors que pour les besoins de l'application des articles 1er et 2 de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Article 2

1. Le present Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secretaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique.

Article 3

Dès la date de son entree en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie integrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.

Article 4

Le Secrétaire General du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l'article 2.

Le Secrétaire General notifiera aussi à la Communauté Economique Europeenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font egalement foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhèrer à l'Accord et à la Communauté Economique Européenne.

(1280)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cinecittà S.p.a. - Italiana stabilimenti cinematografici, con sede e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermontaggi di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivestubi di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maref, con sede e stabilimento in Boldeno (Ferrara), in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1983, n. 193, nel periodo dal 7 giugno 1984 al 31 dicembre 1984

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tipografia Fauto Failli, con sede e stabilimento in Roma, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrocarbonium, con sede ed uffici in Milano e stabilimenti in Narni (Terni) ed Ascoli Piceno, in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Colombo & C., sede di Milano, stabilimento ed uffici amministrativi di Agrate Brianza (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 dicembre 1985.

(1408)

Avviso di rettifica relativo al comunicato riguardante la società cooperativa « Parco verde - Cooperativa edilizia a r.l. », in Pozzuoli. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 186 del 7 luglio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 5687 della *Gazzetta Ufficiale*, alla prima colonna, dove è scritto: « ...prof. avv. Franco *Tortolano* », leggasi: « ...prof. avv. Franco *Tortorano* ».

(1457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della chiesa.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

terapia medica sistematica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche:

1) storia dell'integrazione europea;
2) scienza della politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1411)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e al decreto ministeriale 12 febbraio 1976, e alla legge 10 ottobre 1975, n. 524 e al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1442)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987 e 1977/1987 emessi in base alla legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 25 novembre 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 27 settembre 1976; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 5 maggio 1976, n. 206 e decreto ministeriale 6 agosto 1976; legge 4 agosto 1975, n. 394 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 marzo 1973, n. 69 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 12 agosto 1974, n. 371 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, convertito nella legge 26 gennaio 1976, n. 4 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 243 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 7 maggio 1973, n. 253 e decreto ministerale 12 febbraio 1976.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1443)

MINISTERO DEL TESORO

N. 51

Corso dei cambi del 13 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2102 —	2102 —	2101,85	2102 —	2101,85	2104,10	2101,70	2102 —	2102 —	2102 —
Marco germanico	627 —	627 —	626,25	627 —	627 —	626,05	627 —	627 —	627 —	627 —
Franco francese	205,38	205,38	205,40	205,38	205,25	204,25	205,38	205,38	205,38	205,38
Fiorino olandese	554,15	554,15	553,40	554,15	554,25	552,75	554,30	554,15	554,15	554,15
Franco belga	31,206	31,206	31,18	31,206	31,20	31,15	31,192	31,206	31,206	31,20
Lira sterlina	2283,20	2283,20	2283 —	2283,20	2283 —	2271,90	2282,80	2283,20	2283,20	2283,20
Lira irlandese	1954 —	1954 —	1955 —	1954 —	1954 —	1947,75	1954 —	1954 —	1954 —	—
Corona danese	175,32	175,32	175,35	175,32	175,30	174,95	175,30	175,32	175,32	175,30
Dracma	14,81	14,81	14,85	14,81	14,85	—	14,805	14,81	14,81	—
E.C.U.	1390,90	1390,90	1391 —	1390,90	1390,70	1388,95	1390,50	1390,90	1390,90	1390,90
Dollaro canadese	1509 —	1509 —	1514 —	1509 —	1510,50	1508 —	1512,20	1509 —	1509 —	1509 —
Yen giapponese	8,086	8,086	8,10	8,086	8,08	8,10	8,081	8,086	8,086	8,08
Franco svizzero	737 —	737 —	738,75	737 —	737,25	734 —	737,30	737 —	737 —	737 —
Scellino austriaco	89,13	89,13	89,30	89,13	89,05	89,01	89,91	89,13	89,13	89,12
Corona norvegese	218,30	218,30	218,75	218,30	218,50	218,62	218,62	218,30	218,30	218,30
Corona svedese	220,07	220,07	220,25	220,07	220,05	220,05	220,05	220,07	220,07	220 —
FIM	305 —	305 —	302,25	305 —	303,50	301,80	301,80	305 —	305 —	—
Escudo portoghese	11,27	11,27	11,40	11,27	11,275	11,30	11,30	11,27	11,27	11,26
Peseta spagnola	11,338	11,338	11,34	11,338	11,35	11,331	11,331	11,338	11,338	11,34

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1985

Dollaro USA	2101,850	Lira irlandese	1954 —	Scellino austriaco	89,070
Marco germanico	627 —	Corona danese	175,310	Corona norvegese	218,460
Franco francese	205,380	Dracma	14,807	Corona svedese	220,060
Fiorino olandese	554,225	E.C.U.	1390,700	FIM	303,400
Franco belga	31,199	Dollaro canadese	1510,600	Escudo portoghese	11,285
Lira sterlina	2283 —	Yen giapponese	8,088	Peseta spagnola	11,334
		Franco svizzero	737,150		

Media dei titoli del 13 marzo 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	93 —
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89 —
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	102,050
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,975
» » » » 1- 5-1983/85	100,050
» » » » 1- 6-1983/85	100,450
» » » » 1- 1-1982/86	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	102,950
» » » » 1- 5-1982/86	102,900
» » » » 1- 6-1982/86	103,350
» » » » 1- 7-1982/86	102,650
» » » » 1- 8-1982/86	102,600
» » » » 1- 9-1982/86	102,350
» » » » 1-10-1982/86	102,250
» » » » 1-11-1982/86	102,700
» » » » 1-12-1982/86	102,550
» » » » 1- 7-1983/86	101,425
» » » » 1- 8-1983/86	101,125
» » » » 1- 9-1983/86	101,250
» » » » 1-10-1983/86	101,200
» » » » 1- 1-1983/87	102,650
» » » » 1- 2-1983/87	102,875
» » » » 1- 3-1983/87	103,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,700
» » » » 1- 5-1983/87	102,975
» » » » 1- 6-1983/87	103,200
» » » » 1-11-1983/87	101,950
» » » » 1-12-1983/87	101,950
» » » » 1- 7-1983/88	103,200
» » » » 1- 8-1983/88	103,300
» » » » 1- 9-1983/88	103,350
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,150
» » » » 1- 1-1984/88	101,425
» » » » 1- 2-1984/88	101,850
» » » » 1- 3-1984/88	101,550
» » » » 1- 4-1984/88	101,350
» » » » 1- 5-1984/88	101,200
» » » » 1- 6-1984/88	101,450
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	103,950
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 1- 4-1984/91	102,65
» » » » 1- 5-1984/91	102,600
» » » » 1- 6-1984/91	102,800
» » » » 1- 7-1984/91	101,6750
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,200
» » » 17 % 1- 7-1985	100,750
» » » 17 % 1-10-1985	101,575
» » » 16 % 1- 1-1986	101,550
» » » 14 % 1- 4-1986	100,650
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,450
» » » » 1983/90 11,50 %	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di febbraio 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1985 rispetto a febbraio 1984 risulta pari a più 8,6 (ottovirgolasei).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1985 rispetto a febbraio 1983 risulta pari a più 21,9 (ventunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(1469)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Interventi di ricostruzione delle regioni Campania e Basilicata ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. Integrazioni e modificazioni della deliberazione 25 ottobre 1984, nonché ulteriori assegnazioni per l'anno 1984. (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della legge medesima concernenti la ripartizione dei fondi destinati nel triennio al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visti gli articoli 4 della legge n. 219/1981 e 6-*bis* della legge n. 187/1982 che assegnano al CIPE il compito di provvedere, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla ripartizione delle somme tra le regioni, le amministrazioni statali e locali competenti;

Vista la legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede l'assegnazione in bilancio, in applicazione dell'art. 79 della citata legge n. 219/1981, della somma di lire 2.000 miliardi per l'anno 1984;

Viste le proprie precedenti delibere in data 14 ottobre 1981 e 18 febbraio 1982, concernenti rispettivamente la ripartizione territoriale tra le regioni interessate delle somme ad esse destinate per gli interventi di cui ai titoli II (capo I), III, IV, e VII della legge n. 219/1981;

Vista la propria precedente delibera in data 29 luglio 1982 che approva il piano generale di riparto per gli anni 1982, 1983 e 1984 del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981;

Vista la propria precedente delibera in data 8 agosto 1984 che procede all'assegnazione di risorse ai comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia per l'anno 1984;

Vista la propria precedente delibera in data 25 ottobre 1984 che procede alle assegnazioni di ulteriori risorse alle regioni Campania e Basilicata ed alle amministrazioni statali per l'anno 1984;

Vista la nota n. 243/Gab. del 12 dicembre 1984 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con la quale viene evidenziata l'esigenza di procedere alle assegnazioni di ulteriori stanziamenti per l'anno 1984 pari a lire 161.879 milioni, a valere sulla residua somma di lire 255.709 milioni, e di apportare integrazioni e modifiche alla delibera CIPE 25 ottobre 1984;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Le assegnazioni alle regioni Basilicata e Campania ed alle amministrazioni centrali dello Stato, per i programmi di intervento relativi all'anno 1984, già approvate con delibera CIPE 25 ottobre 1984, sono integrate e modificate come di seguito indicato:

1) Alla regione Basilicata è assegnata l'ulteriore somma di lire 38.388 milioni che integra quella già assegnata, pari a lire 26.620 milioni. La somma complessiva di lire 65.008 milioni è ripartita come indicato nell'allegato prospetto *A*, costituente parte integrante della presente delibera, che sostituisce integralmente l'allegato *A* della precedente delibera CIPE 25 ottobre 1984.

2) I fondi già assegnati alla regione Campania per gli interventi di cui agli articoli 8 e 31 della legge n. 219/1981 (rispettivamente punti numeri 2 e 5 dell'allegato *B* della delibera 25 ottobre 1984), per un totale di lire 19.000 milioni, sono finalizzati ad interventi di risanamento idrogeologico per il recupero del patrimonio edilizio dei seguenti comuni e così ripartiti:

Calitri (Avellino)	2.500	milioni di lire
Caposele (Avellino)	3.000	»
Senerchia (Avellino)	2.000	»
Bisaccia (Avellino)	2.000	»
San Mango sul Calore (Avellino)	2.000	»
San Michele di Serino (Avellino) .	2.000	»
Castelfranci (Avellino)	1.200	»
Colliano (Salerno)	1.800	»
Campagna (Salerno)	2.500	»

I fondi già assegnati alla regione Campania (allegato *B* della delibera 25 ottobre 1984) per il servizio beni culturali (punto 4), per gli I.A.C.P. (punto 8) nonché per il programma di competenza delle province sono vincolati ad interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio.

Il fondo di lire 5.000 milioni — già assegnato alla regione Campania - Servizio lavori pubblici per interventi sulle strutture sanitarie danneggiate dal terremoto del novembre 1980, i cui lavori di riattazione non sono stati finanziati ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge n. 874/1980, di cui al punto 3 dell'allegato *B* della delibera CIPE 25 ottobre 1984 — va, anche esso, ripartito tra le unità sanitarie locali per interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 187/1982.

3) La somma di L. 159.219.436.500, già assegnata al Ministero dei lavori pubblici per interventi di cui all'art. 13 della legge n. 80/1984 (allegato *C* alla delibera 25 ottobre 1984) è ripartita sulla base dei criteri fissati dal CIPE con delibera 29 luglio 1982, come segue:

Provveditorato opere pubbliche:

per la Campania .	138.000	milioni di lire
per la Basilicata .	20.000	
per la Puglia . .	1.219,436.500	

4) Sono, inoltre, approvate, nel quadro delle disponibilità finanziarie per l'anno 1984, le ulteriori assegnazioni ai comuni delle regioni Basilicata e Campania, per programmi di intervento relativi all'anno 1984, così come di seguito indicato:

alla regione Basilicata 13.930 milioni di lire (ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *A*/1, costituente parte integrante della presente delibera);

alla regione Campania 109.561 milioni di lire (ripartiti come indicato nell'allegato prospetto *B* costituente parte integrante della presente delibera).

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO *A*

REGIONE BASILICATA

Programma di competenza della Regione

Interventi di cui al titolo II, capo I, ed ai titoli IV e VII della legge n. 219/1981:

	Milioni di lire
1. Consolidamento abitati	11.690
2. Oneri convenzioni art. 60 legge n. 219/81	3.500
3. Fondo da ripartire tra le unità sanitarie locali per interventi di edilizia sanitaria (USL n. 1 - Vulture 2.000 milioni; USL n. 2 - Potentino 2.000 milioni; USL n. 3 - Val d'Agri 200 milioni)	4.200
4. Fondo regionale da assegnare agli I.A.C.P. (IACP di Potenza 7.000 milioni; IACP di Matera 3.000 milioni)	10.000
5. Leggi regionali numeri 40/82 e 25/83	500
6. I.P.A.B.	500
7. Opere di urbanizzazione	5.000
8. Redazione piani urbanistici	1.000
9. Art. 1 legge n. 219/81; art. 2 legge n. 187/82; art. 6 legge n. 80/84	4.738
Totale	41.128

Interventi di cui al titolo III della legge n. 219/1981:

10. Attività produttive di cui agli articoli 22 e 23 legge n. 219/81	6.000
11. Riparazione sede camera di commercio provincia di Potenza (art. 23, comma ottavo, legge n. 187/82)	500
Totale	6.500

Programma di competenza delle comunità montane

Sistemazioni idrogeologiche di cui all'art. 31 della legge numero 219/1981:

	Milioni di lire
comunità montana del Marmo	400
comunità montana del Melandro	400
comunità montana del Vulture	200
Totale	1.000

Assistenza tecnica di cui all'art. 60 della legge n. 219/1981:

comunità montana del Marmo	250
comunità montana del Melandro	250
comunità montana del Vulture	100
Totale	600

Interventi di cui all'art. 18 della legge n. 219/1981:

	Milioni di lire
comunità montana del Marmo	2.200
comunità montana del Melandro	2.200
comunità montana del Vulture	3.000
comunità montana dell'Alto Basento	4.000
comunità montana dell'Alto Bradano	1.000
comunità montana dell'Alto Sauro-Camastra	300
comunità montana dell'Alto Agri	600
comunità montana del Medio Basento	200
comunità montana del Lagonegrese	220
comunità montana del Medio Agri-Sauro	400
comunità montana del Medio Sinni Pollino Raparo	480
comunità montana del Sarmento	380
comunità montana del Basso Sinni	200
consorzio comuni non montani del Materano	600
Totale	15.780
Totale generale	65.008

ALLEGATO *A*/1

REGIONE BASILICATA

Per interventi di edilizia privata di cui all'art. 9 della legge n. 219/1981, e successive modificazioni ed integrazioni:

	Milioni di lire
Provincia di Potenza:	
Acerenza	200
Anzi	250
Atella	700
Avigliano	300
Baragiano	200
Brienza	500
Castelgrande	700
Castelmezzano	125
Filiano	200
Tramutola	100
San Chirico Nuovo	100
San Chirico Raparo	50
Sasso di Castalda	300
Brindisi Montagna	100
Cancellara	150
Corleto Perticara	200
Marsico Vetere	200
Nemoli	200
Pietragalla	200
Rapolla	200
Rivello	200
Ginestra	300
Marsico Nuovo	200
Moliterno	300
Montemilone	150
Muro Lucano	230
Pescopagano	800
Picerno	300
Pignola	400
Potenza (zona disastrata)	175
Potenza (zona gravemente danneggiata)	800
Rapone	600
Rionero in Vulture	250
Ruoti	200
San Fele	300
Sant'Arcangelo	225
Satriano di Lucania	500
Savoia di Lucania	300
Tito	300
Trivigno	125
Vietri di Potenza	200
Paterno	300
Trecchina	100
Vaglio di Basilicata	300
Provincia di Matera:	
Accettura	300
Craco	100
Ferrandina	300
Grassano	300
Salandra	200
Valsinni	100
Tricarico	100
Totale	13.930

ALLEGATO B

REGIONE CAMPANIA

Per interventi di edilizia privata di cui all'art. 9 della legge n. 219/1981, e successive modificazioni ed integrazioni:

	Milioni di lire
Provincia di Avellino:	—
Aquilonia	1.063
Aiello del Sabato	195
Avella	2.178
Bagnoli Irpino	2.078
Baiano	1.199
Candida	1.055
Castelfranci	4.237
Cervinara	4.298
Domicella	676
Fontanarosa	1.584
Frigento	2.589
Grottolella	1.041
Lacedonia	1.049
Lapio	1.192
Luogosano	1.195
Mercogliano	2.138
Montefalcione	3.565
Montefusco	3.257
Montella	5.618
Montemiletto	3.507
Monteverde	3.883
Moschiano	1.177
Mugnano del Cardinale	524
Nusco	2.634
Ospedaletto d'Alpinolo	2.998
Parolise	508
Paternopoli	1.123
Pietrastornina	905
Prata di Principato Ultra	833
Quadrelle	575
Rocca San Felice	2.772
San Nicola Baronia	987
Santa Lucia di Serino	1.988
Sant'Angelo all'Esca	935
S. Stefano del Sole	768
Serino	3.206
Sirignano	908
Sperone	1.150
Sturno	2.331
Summonte	672
Torre le Nocelle	2.171
Tufo	1.249
Vallesaccarda	2.645
Venticano	850
Villamaina	1.872
Totale	83.378
Provincia di Salerno:	
Angri	6.927
Calvanico	496
Montecorvino Pugliano	417
Montesano sulla Marcellana	478
Nocera Inferiore	6.106
Padula	287
Petita	398
Polla	4.168
San Cipriano Picentino	631
San Pietro al Tanagro	2.088
San Rufo	347
Sant'Arsenio	1.474
Teggiano	304
Tramonti	1.969
Totale	26.090
Al comune di Castelnuovo di Conza (Salerno) - contributo di cui all'art. 1, comma sesto, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80	93
Totale generale	109.561

(812)

Direttive per la corresponsione del contributo di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361. (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, che reca modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto, in particolare, l'art. 5 della stessa legge che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, il compito di determinare, ai fini della corresponsione del contributo di credito navale, i tipi di nave da assistere prioritariamente, sulla base di valutazioni di politica economica, allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo della flotta e di adeguarla alle esigenze dei traffici;

Vista la relazione del Ministero della marina mercantile, trasmessa al CIPE con nota n. 2812252 del 24 ottobre 1984;

Considerato che la situazione generale del mercato dei traffici marittimi, particolarmente sfavorevole per le cisterne di più grandi dimensioni, non consente di prevedere una economica utilizzazione di tali unità da parte della flotta italiana;

Considerato che non può ritenersi attuale, per una politica nazionale di trasporto, la costruzione di grandi navi passeggeri per destinazione a viaggi che non siano da crociera, data la concorrenza del vettore aereo;

Considerato che, nonostante le radiazioni effettuate, non trovano di facile impiego le navi idonee al trasporto combinato di merci secche e liquide alla rinfusa;

Considerato che le più recenti previsioni dell'evoluzione della domanda confermano la tendenza di moderata crescita delle navi in grado di assicurare prestazioni più elevate di quelle delle unità da rimpiazzare;

Ritenuto che il riconoscimento del carattere prioritario a determinate tipologie di navi non pregiudica, d'altra parte, una programmazione che si basi sulla necessità di altri tipi di navi, attesa la tuttora acuta carenza di naviglio nazionale e che, pertanto, è opportuno prevedere la possibilità di intervento in favore delle navi non prioritarie;

Ritenuto che la presente linea di politica economica intende stimolare il processo di sviluppo qualitativo della flotta, con l'ammissione di navi ad alta tecnologia ed il potenziamento dei settori interessati ai traffici mediterranei e di cabotaggio, in vista di un più stretto coordinamento fra i vari modi di trasporto;

Su proposta del Ministro delle marina mercantile;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e fino al 31 dicembre 1984, sono considerati prioritari i seguenti tipi di navi:

rinfusiere (bulk-carriers) idonee al trasporto di combustibili solidi;

rimorchiatori, spintori, galleggianti, chiatte ed altri natanti destinati esclusivamente o prevalentemente ad operazioni inerenti al trasporto, trasbordo e deposito di combustibili solidi e ai servizi «feeders» lungo le coste e la rete idroviaria nazionale;

navi cisterne idonee al trasporto di prodotti combustibili allo stato liquido e gassoso o di sostanze derivate dal petrolio (cisterne per il trasporto di carichi puliti, metaniere, butaniere, etileniere, ecc.);

navi cisterna per il trasporto di greggio di portata inferiore a 130 mila tonnellate;

navi idonee al trasporto di carichi contanerizzati, unitizzati o parcellizzati (navi full-containers, navi roll/on - roll/off, porta chiatte, porta auto, ecc.);

navi non convezionali per il trasporto di passeggeri o di carichi speciali (aliscafi, navi idonee al trasporto di carichi pesanti, di carichi refrigerati, di animali vivi, di legnami, ecc.);

navi idonee ai traffici di cabotaggio e mediterranei di stazza lorda non superiore a 15 mila tonnellate o a 25 mila tonnellate di portata, se idonee al trasporto di carichi secchi o liquidi alla rinfusa;

navi idonee ai servizi turistici e ad attività crocieristiche;

navi ed altri mezzi nautici per lavori in mare connessi alla realizzazione di programma per l'esplorazione, l'utilizzo e

la distribuzione di risorse marine e di fonti energetiche (navi posa-tubi, navi per ricerche oceanografiche, navi appoggio di nuova costruzione, piattaforme, galleggianti, mezzi sottomarini, ecc.);

navi e battelli disinquinanti;

rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 1.000 HP;

navi per la pesca del tonno.

Per la concessione dei contributi alle navi non prioritarie si provvederà sulla base delle disponibilità degli stanziamenti risultanti dopo l'ammissione delle iniziative prioritarie alla data del 31 dicembre 1984.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(811)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica alla deliberazione 3 agosto 1984, relativa al provvedimento di reiezione di riconoscimento della condizione di ristrutturazione aziendale nei confronti della società Nuova Arona S.p.a. di Voghera, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 675/77. (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 23 del 28 gennaio 1985).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pagina 637 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « a decorrere dal giugno *1983* », leggasi: « a decorrere dal giugno *1982* ».

(1285)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976 e 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 19 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 8/1983, n. 29/1983 e n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal C.I.P. sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8%, mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984;

2) l'aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.000 orarie;

3) l'aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione « C.I.P. n. 53/1984 » da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*, sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO C

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Fonzydil - Radiumfarma		
50 cpr 150 mg	25187	14.155
30 cpr 150 mg	25187	9.174
im 10 f 5 ml	25187/A	4.945
os gtt fl 30 ml	25187/B	9.370

MODIFICHE DI SPECIALITÀ GIÀ REGISTRATE

Categorie

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Combizym - Luitpold		
fte 30 cpr	7218/A	6.150
fte 20 cpr	7218/A	4.705
Fenspir - Ibirn		
ad 10 supp 50 mg	24773/C	4.435
Iprafen - Chiesi		
soluz inal fl 20 ml	24767/A	3.740
Samedrin - Savoma		
8 cpr 1 g	24614/C	11.610
Xenar - Alfa farmac.		
bb grat os sosp 100 ml	23383/E	5.645

Serie

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Alekan - Byk Gulden		
iv 1 f 25 ml 500 mg	23870/2	31.665
Anatoxal DI TE Berna - Berna		
ad 1 f 0,5 ml	6255/1	1.770
Canesten - Bayer		
1 tav vag 500 mg + 1 appl	22760/C2	3.020
Floxalin - Chemil		
30 cps 550 mg	24895/1	25.760
Majorpen - Cynamid		
'1000' 8 cpr	23108/C1	8.830
'1000' 12 cpr	23108/C1	12.590
Silepar - Ibirn		
30 cps 200 mg	24591/2	16.550
Xenar - Alfa farmac.		
bb 10 supp 125 mg	23383/A2	3.950

Modifiche di composizione

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Berocca - Roche		
calcium 15 cpr eff	24040/A	3.635
calcium 10 cpr eff	24040/A	2.990
Menalgon - Menarini		
B6 30 conf	15987/A	4.715

(1357)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Artogne, Vimercate, Travagliato, Parlasco, Cantù, Rivanazzano, Agrate Brianza, Voghera, Gerenzano, Ponna, Ballabio, Foresto Sparso, Averara e Torbole Casaglia.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46761: comune di Artogne (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 10 maggio 1983, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 luglio 1984, n. 51);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45519: comune di Vimercate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1981, n. 269 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 novembre 1982, n. 268);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47322: comune di Travagliato (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 marzo 1983, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 ottobre 1983, n. 83);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47318: comune di Parlasco (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 agosto 1982, n. 12 e al quale non sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 gennaio 1983, n. 1);

deliberazione 15 gennaio 1985, n. 47157: comune di Cantù (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 21 aprile 1980, n. 1191, 14 maggio 1981, n. 187 e 13 dicembre 1982, n. 222 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 2 dicembre 1981, n. 350; 9 dicembre 1981, n. 351; 16 dicembre 1981, n. 353; 23 giugno 1982, n. 133; 26 giugno 1982, n. 134; 29 giugno 1982, n. 135; 30 giugno 1982, n. 136; 5 luglio 1982, n. 137; 9 luglio 1982, n. 141; 22 novembre 1982, n. 209; 26 novembre 1982, n. 213; 13 dicembre 1982, n. 223; 17 dicembre 1982, n. 224 e 23 maggio 1983, n. 134);

deliberazione 30 ottobre 1984, n. 44080: comune di Rivanazzano (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 gennaio 1980, n. 2 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 luglio 1984, n. 34);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47317: comune di Agrate Brianza (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 2 luglio 1982, n. 100 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 6 maggio 1983, n. 34);

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46760: comune di Voghera (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 ottobre 1982, n. 375 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 9 maggio 1983, n. 220 e n. 221);

deliberazione 15 gennaio 1985, n. 47156: comune di Gerenzano (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 aprile 1983, n. 48 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 ottobre 1983, n. 177);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47321: comune di Ponna (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 ottobre 1982, n. 44 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 5 febbraio 1983, n. 1 e 5 marzo 1983, n. 6);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47320: comune di Ballabio (Como) (piano adottato con deliberazioni consiliari 8 ottobre 1979, n. 43 e 18 giugno 1983, n. 36 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 20 ottobre 1982, n. 65 e 29 novembre 1982, n. 78; di giunta municipale 19 aprile 1983, n. 81, ratificata con deliberazione di consiglio comunale 3 maggio 1983, n. 21);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47319: comune di Foresto Sparso (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 3 luglio 1981, n. 55 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 ottobre 1981, n. 68);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47324: comune di Averara (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 dicembre 1982, n. 16 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 giugno 1983, n. 4);

deliberazione 6 novembre 1984, n. 44294: comune di Torbole Casaglia (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 14 giugno 1982, n. 52 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 17 giugno 1983, n. 51);

(1419)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a duecentottanta posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, avente per oggetto l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 7 Interno, foglio n. 163, contenente norme concernenti la disciplina dei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dei concorsi interni per la partecipazione ai corsi di formazione professionale per il passaggio a qualifiche superiori;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio di Ministri 12 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 131, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, tra l'altro, a bandire un pubblico concorso per la copertura di centoventi posti di vice consigliere di ragioneria;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a centoventi posti di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in corso di registrazione alla Corte dei conti, previo parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella seduta del 21 marzo 1984, l'Amministrazione civile dell'interno viene autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, tra l'altro, un concorso pubblico per la copertura di centosessantuno posti di vice consigliere di ragioneria in relazione a corrispondenti disponibilità sussistenti al 31 dicembre 1983 ed alla data attuale limitata a centosessanta;

Considerato che, per soddisfare sempre più pressanti esigenze di copertura delle vacanze di organico esistenti, sia più opportuno, soprattutto in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed attesi i tempi tecnici necessari per l'espletamento di un'altra procedura concorsuale, dare corso alla copertura di tutti i posti finora complessivamente autorizzati e che, pertanto, è opportuno rimuovere il citato decreto ministeriale 12 maggio 1984 e utilizzare i centoventi posti in aggiunta ai centosessanta di cui alla predetta autorizzazione in corso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove di esame;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentottanta posti nella qualifica di vice consigliere di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso più sedi — delle quali almeno una dell'Italia centro-settentrionale — in ordine di preferenza, cui chiede di essere assegnato a prestare servizio in caso di nomina.

I vincitori nominati all'impiego non potranno, nei primi cinque anni dall'ingresso in carriera, chiedere ed ottenere di essere trasferiti o comunque comandati a prestare servizio in sede diversa da quella alla quale sono stati assegnati come prima destinazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o di altro titolo equipollente per legge conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato.

I titoli equipollenti alla laurea in economia e commercio sono i seguenti:

laurea in « scienze ex coloniali » (legge 8 marzo 1958, numero 194);

laurea in « scienze economico-marittime », conferita dallo Istituto universitario navale di Napoli (legge 1° febbraio 1960, n. 67);

laurea in « sociologia », conferita dal libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento e dalle università statali e libere riconosciute a norma delle disposizioni vigenti (legge 6 dicembre 1971, n. 1076, integrata dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1982, n. 757);

laurea in « scienze economiche e bancarie » e laurea in « scienze economiche » (legge 29 novembre 1971, n. 1089);

laurea in « economia politica » ed in « economia aziendale », conferita dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale (legge 8 gennaio 1979, n. 10);

laurea in « scienze economiche e sociali » conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria (legge 8 gennaio 1979, n. 10);

laurea in « scienze bancarie ed assicurative », nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale (legge 15 ottobre 1982, n. 757).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti alla data del presente bando. In particolare, tale limite è elevato:

1) di un anno per coloro che siano coniugati, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

1*a*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al punto 1) si cumula con quella di cui al punto 1*a*), purché non si superino complessivamente i 40 anni;

2) ad anni 40 per coloro che siano stati deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio di cui al punto 2) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed, in genere, per coloro ai quali è per legge esteso lo stesso beneficio.

Il beneficio di cui al punto 3) assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

I) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

II) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

III) del personale militare di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Esercizio dei diritti civili e politici.

E) Buona condotta morale e civile (*).

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato decreto ministeriale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Presentazione domande - termini e modalità

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi sul modello disponibile presso le prefetture e su cui dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo, dovrà essere presentata direttamente alla prefettura della provincia nella quale il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni alla prefettura suindicata. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande alla prefettura competente a riceverle, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Delle domande presentate a mano alla prefettura, verrà rilasciata ricevuta.

I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e nella regione Valle d'Aosta dovranno presentare direttamente o inoltrare a mezzo posta le domande rispettivamente agli uffici del commissario del Governo per la provincia di Trento o di Bolzano e del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire la domanda, entro il termine sopraindicato, a mezzo dell'ufficio ove presta servizio, alla prefettura della relativa provincia.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugate);

2) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso in cui abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancelleria dalle liste medesime;

5) le condanne eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata) ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione eventualmente pendenti a loro carico, nonché l'eventuale esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziale a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

La dichiarazione va comunque resa, anche se negativa;

6) titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la dichiarazione deve essere effettuata anche se negativa);

9) l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero telefonico presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso.

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento alla prefettura alla quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione le successive eventuali variazioni di recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

I candidati le cui domande di partecipazione non contengono tutte le indicazioni sopra indicate saranno esclusi dal concorso con motivato decreto ministeriale.

Commissione giudicatrice

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La predetta commissione giudicatrice sarà composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata o da un prefetto di prima classe, con funzione di presidente, dal direttore della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno o da uno dei componenti il comitato direttivo della scuola, da un dirigente superiore di ragioneria e da due docenti universitari in materie comprese nel programma di esame.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale.

Nella commissione giudicatrice e nelle eventuali sottocommissioni potranno essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Le prove d'esame consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte attengono alle seguenti materie:

1) economia politica e politica economica;

2) amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: diritto costituzionale; diritto amministrativo; istituzioni di diritto privato; scienza delle finanze e diritto tributario; ragioneria pubblica e privata; computisteria e calcolo finanziario; statistica; tecnica del bilancio; legislazione speciale amministrativa concernente i servizi contabili:

legge 5 agosto 1978, n. 468: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718: Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;

(*) Soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984.

legge 1° aprile 1981, n. 121: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, numero 489: Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340: Ordinamento del personale - Organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55: Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, per l'anno 1983;

legge 26 aprile 1983, n. 131: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

Art. 6.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, verrà data la comunicazione della o delle sedi, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove scritte di cui al precedente art. 5.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi decentrate, i candidati saranno assegnati alla sede in relazione alla prefettura alla quale gli stessi avranno presentato domanda.

A tal fine, le eventuali variazioni della residenza rispetto a quella dichiarata dai candidati all'atto della domanda non avranno alcun rilievo in ordine all'assegnazione alle sedi di esame.

La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame, assegnata nell'avviso di cui sopra, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso a norma dell'art. 10 del regolamento per i concorsi citato in premessa.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi nella sede loro assegnata, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'effettuazione delle prove di cui al precedente art. 5.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

Al colloquio, che avrà luogo presso la sede nel giorno e nell'ora che verranno comunicati al candidato, saranno ammessi gli aspiranti che avranno conseguito una votazione in media non inferiore ai sette decimi e non inferiore a sei decimi in ciascuna prova.

I candidati che al colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria finale di merito del concorso secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte e quello del colloquio.

Art. 8.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono presentare ovvero trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Divisione affari generali - Ufficio concorsi, entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o precedenza nella nomina, giusta quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non sono valutabili i titoli la cui documentazione non pervenga entro il termine di cui al precedente comma.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare comunicazione, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnativa della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

La graduatoria, in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 11.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati nella qualifica di vice consigliere di ragioneria.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000, l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1984

p. *Il Ministro*: DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 135

(1135)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 5 marzo 1985, pubblica il decreto ministeriale 30 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1985, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 123, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1984.

(1424)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti, elevati a ventotto, di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 5 marzo 1985, pubblica il decreto ministeriale 31 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1985, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 122, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti, elevati a ventotto, di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 11 giugno 1982.

(1425)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Genova.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del termine innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescieglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro

il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera D);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Genova.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 maggio 1985 sarà data comunicazione dei locali, del giorno o dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 245

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 3.000 possibilmente dattiloscritta

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baimonti n. 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova, indetto con decreto presidenziale 23 febbraio 1985.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . . presso . . . sito in . . . via . . . n. . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Genova.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento é l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(1433)

FONDAZIONE « CLINICA DEL LAVORO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di primario presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di Montescano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di Montescano (Pavia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavia.

(1364)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850650)